

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero

E

CONFIMPRESA ITALIA – Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 323, capitale sociale Euro 164.646.231 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero 04102891001, codice fiscale e partita Iva 04102891001, in persona dell'Amministratore Delegato Mauro Alfonso (di seguito "SIMEST");

e

CONFIMPRESA ITALIA con sede in Roma, Via Veturia, 45, con codice fiscale n. 96347340588, rappresentata dal Presidente Guido D'Amico, che interviene quale legale rappresentante di Confimprese Italia

(entrambe SIMEST e CONFIMPRESA ITALIA, nel seguito anche indicate congiuntamente come "Parti")

PREMESSO CHE:

1. SIMEST è la finanziaria di sviluppo delle imprese italiane all'estero del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che promuove gli investimenti nei Paesi esteri delle aziende italiane, in particolare le piccole e medie, attraverso:
 - la partecipazione diretta al capitale sociale delle società estere partecipate da imprese italiane;
 - Equity Funds di venture capital assegnati alla SIMEST per l'acquisizione di ulteriori quote di partecipazione;
 - la gestione dei programmi agevolativi per il credito all'esportazione, la penetrazione commerciale, gli studi di fattibilità e pre-fattibilità, l'assistenza tecnica.
2. Confimprese, nell'espletamento delle proprie funzioni statutarie, è impegnata nel promuovere lo sviluppo dei propri associati attraverso il sostegno all'imprenditorialità, all'innovazione, al commercio con l'estero e all'internazionalizzazione delle imprese.
3. La SIMEST, nel promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, assiste gli imprenditori nelle loro attività all'estero, fornendo servizi di assistenza e consulenza per tutte le fasi dell'avvio e della realizzazione di investimenti all'estero.

4. Entrambe le parti nel rispetto dei rispettivi compiti operativi intendono stipulare un accordo di collaborazione per rispondere alle sempre crescenti e nuove necessità dell'imprenditoria per competere al meglio nei Paesi di interesse comune, con l'obiettivo di realizzare sinergie di servizio per le imprese interessate ai processi di internazionalizzazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le PARTI concordano quanto segue:

ARTICOLO 1 Obiettivo

Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende associate a Confimprese in tutti i Paesi nei quali SIMEST può supportare lo sviluppo estero delle imprese associate.

ARTICOLO 2 Finalità

Le Parti concordano di collaborare per le seguenti finalità:

- **Migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi SIMEST.** Le Parti collaboreranno alla progettazione e promozione di iniziative di informazione e formazione promosse presso gli associati (con workshops in presenza, o webinar) finalizzate a facilitare l'accesso da parte delle aziende a tutti i benefici derivanti da programmi nazionali messi a disposizione delle imprese e a promuovere la diffusione e l'utilizzo presso le imprese degli strumenti di finanza agevolata gestiti da SIMEST;
- **Fornire assistenza alle imprese per definire la propria strategia di internazionalizzazione.** In particolare, le parti collaboreranno per analizzare, definire e proporre attività comuni in termini promozionali e di supporto per l'internazionalizzazione delle PMI;
- **Promuovere l'utilizzo dei prodotti finanziari della SIMEST.** In particolare, le parti favoriranno il sostegno a progetti e iniziative di internazionalizzazione avanzata, a seconda delle specifiche esigenze delle imprese, rientranti nelle seguenti linee di supporto finanziario della SIMEST:
 - **Finanziamenti agevolati per progetti di internazionalizzazione** (Prestiti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ex lege 394/91);
 - **Investimenti in equity** (Partecipazioni al capitale di imprese estere o italiane associabili al contributo interessi e al Fondo di Venture Capital, ex lege 100/90);
 - **Supporto al credito all'export** (Contributo al tasso di interesse dei finanziamenti per l'esportazione dilazionata di macchinari ed impianti, ex lege 295/75).
- **Organizzare specifiche iniziative di promozione internazionale su specifici mercati e/o per specifiche filiere produttive.** In particolare, le parti potranno organizzare missioni finalizzate a promuovere iniziative integrate di internazionalizzazione a livello di imprese;

ARTICOLO 3 Attività

Per la realizzazione degli obiettivi in favore delle imprese, degli enti locali e del sistema bancario, CONFIMPRESA ITALIA e SIMEST sono impegnate a realizzare:

- Almeno 3 iniziative informative in presenza dedicate all'illustrazione degli strumenti finanziari e dei servizi SIMEST;
- Webinar settoriali online;
- Partecipazione all'organizzazione di eventi e missioni.

ARTICOLO 4 Impegni

Il presente accordo, pur rappresentando una dichiarazione reciproca della volontà di collaborazione reciproca a favore della clientela aziendale, non costituisce un vincolo tra le Parti né assume carattere di esclusività.

Ai fini del presente accordo e per facilitare i contatti, le Parti dichiarano rispettivamente che il dr. Francesco Tilli – Dirigente Responsabile Servizio External Relations per SIMEST, e la Dott.ssa Antonella Gobbo per CONFIMPRESEITALIA, saranno incaricati di mantenere e coordinare i rapporti operativi al fine di facilitare l'implementazione delle attività.

ARTICOLO 5 Durata

Il presente accordo avrà durata di due anni e si intenderà automaticamente rinnovata anno per anno salvo disdetta che ciascuna delle parti avrà facoltà di comunicare all'altra parte almeno 30 giorni prima mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.

Articolo 6 Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte si impegna - compatibilmente con la normativa sul diritto di accesso applicabile (Legge n. 241/90) ed il relativo esercizio da parte degli interessati - a non divulgare notizie attinenti all'attività, dati, informazioni ed alle strategie dell'altra Parte ed a non divulgare, riprodurre o diffondere alcun documento informativo proveniente dall'altra Parte (di seguito, le “**Informazioni Riservate**”) e di cui sia venuta a conoscenza nel corso della sua esecuzione.

Le Parti prendono atto e acconsentono sin d'ora che non sono considerate Informazioni Riservate quelle:

- a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione del presente Protocollo;
- b) legittimamente ottenute da ciascuna Parte da un soggetto terzo che abbia la facoltà di divulgare tali informazioni e non sia vincolato da alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte;
- c) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve;
- d) elaborate da ciascuna Parte in modo del tutto indipendente;
- e) che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso ne dia preventiva notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi;
- f) la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, azione, procedimento o indagine in relazione al presente Protocollo;

g) che SIMEST debba tramettere:

1. all'azionista ultimo ed alle proprie società controllanti o alle società appartenenti al Gruppo Cassa depositi e prestiti ovvero
2. a soggetti che hanno concluso hedging arrangements con SIMEST con riferimento allo scopo del presente accordo di collaborazione (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) e che abbiano assunto nei confronti di SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);

h) la cui divulgazione sia richiesta da un'altra Agenzia del Credito all'Esportazione o da un'Organizzazione Internazionale di cui il gruppo CDP/SIMEST o lo Stato italiano siano membri,

i) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

Le Parti, che assumono rispettivamente la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.

Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Articolo 7 Proprietà intellettuale

I marchi, i loghi e i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei marchi e loghi dell'altra Parte, salvo che per le attività svolte in esecuzione del presente Protocollo e solo nella misura espressamente concordata e autorizzata anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di tali beni immateriali.

Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo contenente i marchi e i loghi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.

Il presente Protocollo non implica il trasferimento ad alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright o altri diritti di privative industriali - incluso il know-how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – e pertanto ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell'ambito del presente Protocollo.

I diritti proprietari e di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e dei beni immateriali creati congiuntamente nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo, sono regolati dalla normativa vigente e, pertanto, si intendono in comunione, per pari quota, tra le Parti, salvo diverso accordo tra le stesse.

Articolo 8 Varie

Il presente Protocollo non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate, non costituisce una proposta contrattuale e non ha l'effetto di far sorgere in capo alle Parti o alle Controllate alcun obbligo e/o onere di alcuna natura e forma, con particolare riguardo alla conclusione di contratti assicurativi, di garanzia, di finanziamento, investimento o altre forme di copertura o di intervento e/o di effettuare operazioni di smobilizzo di crediti, né si propone di creare tra le Parti e/o le Controllate alcun rapporto di mandato, agenzia, *joint venture*, associazione, rapporto di lavoro o di *franchising*.

Il presente Protocollo, che non ha carattere di esclusiva, non prevede alcun onere e/o impegno economico diretto a carico delle Parti contraenti (e/o delle Controllate), che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate.

Le Parti prendono reciprocamente atto che entrambe, conformemente alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, hanno adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, che entrambe si impegnano a rispettare.

Il presente Protocollo e la sua finalità saranno pubblicizzati, previo accordo scritto tra le Parti, nelle comunicazioni agli organi di stampa, alle imprese, nelle eventuali circolari, brochure, ecc. in occasione, ad esempio, di conferenze stampa, manifestazioni fieristiche, missioni istituzionali.

I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente documento rimarranno a carico della parte che li ha sostenuti.

In particolare, le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo d'Intesa:

Per Simest: Avv. Gabriella Severi (email: g.severi@simest.it) Relazioni Istituzionali;

Per Confimpreseitalia: Dott.ssa Antonella Gobbo (email: antonella.gobbo@confimpreseitalia.org)

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo e, ove o in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di devolvere la competenza al foro di Roma in via esclusiva.

Il presente Protocollo d'Intesa sostituisce ogni eventuale pregresso accordo tra le Parti. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità ed efficacia, ovvero all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge.